



Comune di Sant'Angelo in Pontano

Via Roma, 49 – Cap 62020

Provincia di Macerata

Tel. 0733.661602 – Fax 0733.661603

Codice. Fiscale.83002690432 P.Iva 00292860434

www.comune.santangeloinpontano.mc.it

e-mail: comune@santangelo.sinp.net

CAPITOLATO TECNICO PER I SERVIZI DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E 2020/2021

Art. 1 NATURA DELL'INCARICO

Il Comune di Sant'Angelo in Pontano affida in appalto il “Servizio di preparazione e somministrazione pasti presso la mensa scolastica per l'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021”, da svolgere nello stabile sito in Sant'Angelo in Pontano, ingresso da Via Lucarini, mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo.

Art. 2- OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto consiste nell'affidamento del servizio di preparazione e somministrazione pasti presso la mensa scolastica per l'anno scolastico 2019/2020 (dal 19/9/2019 al 19/6/2020) e 2020/2021 (presumibilmente dal 17/9/2020 al 18/6/2021).

Il servizio è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di I° grado e ai bambini che frequentano il doposcuola per un totale di circa n. 6350 pasti all'anno (materna circa 22 pasti giornalieri per 5 giorni/settimana – primaria 30 pasti circa una volta a settimana oltre ai pasti per il Progetto PON - circa 17 pasti per una volta settimana - bambini del doposcuola circa 10 pasti giornalieri per 4 giorni/settimana – secondaria di primo grado circa 10 pasti per una volta a settimana per il Progetto PON).

Il servizio di cui all'oggetto dovrà essere svolto presso il refettorio della scuola dell'infanzia dove il personale fornito dalla Ditta dovrà provvedere ai seguenti compiti:

1. predisposizione dei tavoli per i pasti;
2. preparazione dei pasti secondo il menù fornito dall'Ente;
3. scodellamento e distribuzione dei pasti;
4. pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti;
5. lavaggio e riordino delle stoviglie e dei locali.

Art. 3 - DURATA

L'appalto avrà durata per l'anno scolastico 2019/2020 (dal 19/9/2019 al 19/6/2020) e 2020/2021 (presumibilmente dal 17/9/2020 al 18/6/2021).

Art. 4- PRESTAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Per quanto concerne l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2 la ditta appaltatrice dovrà mantenere gli attuali standard dei servizi e dovrà avvalersi del personale che attualmente sta svolgendo il servizio presso la struttura, garantendo la presenza per n. 28 ore settimanali.

Il costo del personale impiegato sarà a completo carico della ditta appaltatrice, la quale dovrà applicare nei confronti del medesimo, pena la risoluzione del contratto, le norme di legge e contrattuali relative alla tutela assicurativa, contributiva ed economica del lavoro.

Il personale addetto al servizio sarà, a tutti gli effetti, esclusivamente alle dirette dipendenze dell'impresa aggiudicataria, sotto il profilo tecnico, amministrativo e disciplinare, rimanendo l'Amministrazione comunale estranea ad ogni rapporto di lavoro con detto personale.

La ditta appaltatrice dovrà farsi carico della formazione continua del personale in servizio.

Il servizio verrà svolto con le modalità di seguito indicate:

- **Mensa scuola infanzia**: servizio svolto per n. 5 giorni/settimana per l'a.s. 2019/2020 (dal 19/9/2019 al 19/6/2020) e 2020/2021 (presumibilmente dal 17/9/2020 al 18/6/2021).

- **Mensa scuola primaria**: servizio svolto per n. 1 giorni/settimana (di regola il mercoledì) per l'a.s. 2019/2020 (dal 25/9/2019 al 3/6/2020) e 2020/2021 (presumibilmente dal 17/9/2020 al 2/6/2021) oltre ai pasti per i giorni del progetto PON (in genere una volta a settimana);
- **Mensa scuola secondaria di primo grado**: servizio svolto solo in via eccezionale e per particolari esigenze scolastiche (in particolare pasti per i giorni del progetto PON che si svolge in genere una volta a settimana);
- **Mensa dopo-scuola**: servizio svolto per n. 4 giorni/settimana per per l'a.s. 2019/2020 (dal 1/10/2019 al 29/5/2020) e 2020/2021 (presumibilmente dal 1/10/2020 al 28/5/2021)

La preparazione dei pasti dovrà avvenire nel rispetto del menù fornito dall'amministrazione comunale così come appositamente approvato dall'ASUR e nel rispetto delle grammature indicative approvate dalla stessa ASUR.

Art. 5- OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta aggiudicataria dell'appalto si impegna, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, a garantire la continuità del rapporto operatori/utenti affinché non si verifichino situazioni di disagio agli utenti stessi. La ditta appaltatrice dovrà altresì garantire immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo.

I servizi oggetto dell'appalto sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. In caso di sospensione o abbandono del servizio, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando allo stesso le spese sostenute.

Rimane a carico del Comune appaltante la fornitura dei generi alimentari per la preparazione dei pasti, di tutti i prodotti di pulizia e delle attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, con esclusione dell'aggiornamento del manuale di autocontrollo per l'igiene alimentare e connessi adempimenti che dovranno essere effettuati a cura della Ditta appaltatrice.

L'Aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali e per risarcimento danni.

Durante l'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.

E' fatto dunque obbligo all'Aggiudicatario di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

Il concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dalla consumazione da parte degli utenti di eventuali cibi contaminati e/o avariati e pertanto risponde direttamente dei relativi danni alle persone.

Grava altresì sull'Aggiudicatario l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre,

A) polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso compagnia di assicurazione con espressa conferma di copertura dei danni da avvelenamento, ingestione di sostanze nocive e tossinfezioni derivanti da alimenti somministrati nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto; la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro;

B) apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a); la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro.

I suddetti contratti assicurativi devono essere depositati, in copia, presso il Comune entro la data di inizio del servizio.

L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

Art. 6 CLAUSOLA SOCIALE

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario.

Art. 7 BASE DI APPALTO

Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato il canone di appalto a base di gara, per il periodo considerato (anno scolastico 2019/2020 - dal 19/9/2019 al 19/6/2020 - e 2020/2021 - presumibilmente dal 17/9/2020 al 18/6/2021), viene quantificato in €. 1.700,00 mensili per un totale di € 30.770,21 (trentamila settecento settanta/21) IVA esclusa.

Il canone d'appalto verrà definito in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso sulla base del ribasso percentuale offerto.

In sede di gara la Ditta dovrà precisare che il prezzo offerto tiene conto degli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro.

Il corrispettivo dell'appalto, quale risulterà in sede di aggiudicazione, si intende accettato dalla Ditta in base ai calcoli di sua convenienza e sarà quindi invariabile. Con tale corrispettivo l'appaltatore rimane compensato di qualsiasi avere o pretesa a carico dell'Amministratore appaltante in dipendenza e conseguenza del servizio appaltato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneri.

I pagamenti saranno corrisposti con rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolari fatture e verifica del regolare espletamento e della regolarità della stessa.

Ai sensi delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 commi 1 e 2 della Legge n. 136/2010, i pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario.

Costituisce obbligo dell'appaltatore utilizzare, per il rapporto contrattuale uno o più conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva per il presente rapporto contrattuale.

L'appaltatore è obbligato a comunicare a questa Stazione appaltante i seguenti dati:

- Estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i (codici IBAN);
- Generalità e codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sugli stessi.

Art. 8- EVENTUALE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sul servizio svolto dalla ditta appaltatrice il Comune si riserva ampie facoltà di controllo in merito a:

- Adempimento puntuale dei programmi di lavoro che l'Amministrazione predispone;
- Rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori;
- Qualità dei servizi prestati.

Per carenze o inadempienze nei punti sopradescritti il Comune ha facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto, senza pregiudizio per eventuali azioni risarcitorie.

Art. 9- DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche in parte, il servizio.

Art. 10-SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a completo carico dell'appaltatore tutte le spese relative e conseguenti all'appalto, nessuna esclusa od eccettuata, con espressa rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatagli nei confronti del Comune.

Art. 11- CONTROVERSIE

E' esclusa la composizione arbitrale delle eventuali controversie.

Il foro competente è il Tribunale di Macerata.

Art. 12 COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto operano di diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della ditta appaltatrice.

Art. 13 DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

All'atto della stipula del contratto, l'impresa appaltatrice dovrà indicare il domicilio presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni e le notificazioni.

L'appaltatore dovrà, altresì, indicare un recapito telefonico per tutte le comunicazioni di servizio urgenti.

Agli effetti del presente capitolato le notificazioni si hanno per eseguite con il loro inoltro al domicilio eletto dall'appaltatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 14 - PENALITA'

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, l'appaltatore, oltre ad ovviare alle infrazioni contestategli nel termine stabilito, sarà passibile di sanzioni pecuniarie da un minimo di € 50,00 per le violazioni lievi, ad un massimo di € 150,00 per quelle più gravi, da applicarsi con provvedimento del funzionario competente.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore, nel termine fissato nella contestazione dell'addebito, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il funzionario preposto.

L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore.

In caso di inadempienze gravi e reiterate, non eliminate a seguito di formale diffida, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento. In tal caso sarà accreditato all'appaltatore il semplice importo del servizio regolarmente espletato, con deduzione delle penali applicate e restando comunque salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni che siano conseguenza di inadempimento degli impegni contrattuali assunti dall'appaltatore. L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, prima della scadenza, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, previo preavviso di almeno tre mesi, senza che possa l'appaltatore pretendere risarcimenti di danno o indennizzi di sorta.

ART. 15 - CAUZIONE

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della stazione appaltante. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Il deposito del denaro contante può essere sostituito con fideiussione o polizza fidejussoria assicurativa, di pari importo, nei modi previsti dall'art.1 della legge 10.06.82 n. 384, che verrà svincolata a servizio ultimato. In tal caso nel contratto deve essere prevista la clausola pagamento a semplice richiesta. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse inefficiente. Il Gestore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del gestore prelevandone l'importo dal canone di appalto.

Art. 16 NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile ed alle altre norme statali e regionali vigenti in materia.

Sant'Angelo in Pontano, li 09/08/2019

IL RESP. AREA AMMIN.
Dott.ssa Colomba ORAZI